

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - l'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento.

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Impresa Verde Asti S.r.l. - laboratorio centro studi vini Piemonte, ubicato in San Damiano d'Asti (Asti), via Dante n. 4, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 16 febbraio 2024, data di scadenza dell'accREDITAMENTO.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Impresa Verde Asti S.r.l. - Laboratorio centro studi vini Piemonte perda l'accREDITAMENTO relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - l'Ente italiano di accREDITAMENTO designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accREDITAMENTO e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accREDITATO.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 11 ottobre 2019

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
acidità volatile in acido acetico	OIV-MA-AS313-02 R2015
acidità fissa in acido tartarico	OIV-MA-AS313-03 R2009
acidità totale in acido tartarico	OIV-MA-AS313-01 R2015 p.to 5.3
anidride solforosa libera, anidride solforosa totale	OIV-MA-AS323-04B R2009
estratto non riduttore (da calcolo) escluso il saccarosio	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-02 R2009
estratto secco totale	OIV-MA-AS2-03B R2012
glucosio + fruttosio	OIV-MA-AS311-02 R2009
massa volumica e densità relativa	OIV-MA-AS2-01A R2012 p.to 5
titolo alcolometrico volumico effettivo (4-18%vol)	OIV-MA-AS312-01A R2016 p.to 4.B
titolo alcolometrico volumico potenziale	Reg. UE 1308/2013 Allegato II parte IV + OIV-MA-AS311-02 R2009
titolo alcolometrico volumico totale	Reg. UE 1308/2013 Allegato II parte IV + OIV-MA-AS312-01A R2016 p.to 4B + OIV-MA-AS311-02 R2009

19A06695

DECRETO 16 ottobre 2019.

**Modifica del decreto 18 luglio 2018 inerente l'inserimento di ceppi avicoli a lento accrescimento.** (Decreto n. 72349).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

Visto il regolamento (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Visto il decreto ministeriale n. 6793 del 18 luglio 2018 «Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009» ed in particolare:

l'art. 3, comma 9) che prevede nelle more della definizione dei criteri di cui al comma 10, il Ministero compila e aggiorna, sentito il Tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica, l'elenco dei tipi genetici a lento accrescimento di cui all'Allegato 8, al solo fine della definizione dell'età minima di macellazione di cui all'art. 12, paragrafo 5, comma 1, del regolamento (CE) n. 889/2008;



l'art. 11, comma 3) che prevede la possibilità di modificare l'Allegato 8 con decreto del Capo del Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca, sentite le Regioni e provincie autonome;

Visto il decreto ministeriale n. 1661 del 15 gennaio 2019 con il quale la direzione generale dello sviluppo rurale ha autorizzato, a seguito di parere favorevole da parte del CREA, ulteriori genotipi di *Gallus gallus* riconoscibili a lento accrescimento, denominati «Ranger Gold» (Ditta Aviagen), «Rowan Ranger» (Ditta Aviagen) e «Red JA» (Ditta Hubbard);

Considerato che al punto 1. delle premesse dell'allegato 8 del decreto ministeriale n. 6793 del 18 luglio 2018, per mero errore, si fa riferimento al decreto ministeriale 1° gennaio 2014, n. 19538 invece del decreto ministeriale 1° ottobre 2014, n. 19536;

Ritenuto opportuno modificare l'Allegato 8 del decreto ministeriale n. 6793 del 18 luglio 2018 al fine di:

inserire i ceppi a lento accrescimento riconosciuti con il richiamato decreto ministeriale n. 1661 del 15 gennaio 2019;

correggere il punto 1. delle premesse dell'allegato 8 del decreto ministeriale n. 6793 del 18 luglio 2018;

Sentito il parere del «Tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica» nel corso della riunione del 12 giugno 2019;

Acquisito il parere favorevole delle regioni e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano tramite consultazione a mezzo posta elettronica;

Decreta:

Art. 1.

L'Allegato 8, del decreto ministeriale n. 6793 del 18 luglio 2018 è modificato come di seguito specificato:

dopo la lettera *d*) del punto 2. *Gallus gallus* è inserito

*e*) «Ranger Gold» (Ditta Aviagen), decreto ministeriale 15 gennaio 2019, n. 1661;

*f*) «Rowan Ranger» (Ditta Aviagen), decreto ministeriale 15 gennaio 2019, n. 1661;

*g*) «Red JA» (Ditta Hubbard), decreto ministeriale 15 gennaio 2019, n. 1661.

Art. 2.

Il punto 1. dell'allegato 8 del decreto ministeriale n. 6793 del 18 luglio 2018 è modificato come di seguito specificato:

«1. Specie avicole di cui al decreto ministeriale 1° ottobre 2014, n. 19536;»

Roma, 16 ottobre 2019

*Il Capo del Dipartimento: COMACCHIO*

19A06680

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 settembre 2019.

**Termini e modalità per la presentazione da parte delle imprese beneficiarie delle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area delle dichiarazioni sostitutive previste per la definitiva chiusura dei relativi procedimenti.**

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata e in particolare le lettere *d*) ed *f*), che definiscono rispettivamente gli strumenti del «Patto territoriale» e del «Contratto di area»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 4 agosto 1997, concernente «Modalità di pagamento da parte della Cassa depositi e prestiti delle somme destinate all'attuazione dei patti territoriali e contratti d'area»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro delle attività produttive 27 aprile 2006, n. 215, recante «Regolamento concernente ulteriori disposizioni per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali»;

Visto il disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilità del Responsabile unico del contratto d'area e del Soggetto responsabile del patto territoriale, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto n. 320 del 2000, approvato con decreto direttoriale 4 aprile 2002, n. 115374;

Viste le delibere CIPE n. 29 del 21 marzo 1997, n. 127 dell'11 novembre 1998, n. 31 del 17 marzo 2000, n. 69 del 22 giugno 2000, n. 83 del 4 agosto 2000 e successive modifiche e integrazioni, aventi ad oggetto la disciplina della programmazione negoziata;

Vista la delibera CIPE n. 26 del 25 luglio 2003, in materia di regionalizzazione dei patti territoriali;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c*), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 40, comma 9-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

